

**PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
EX L.R. LOMBARDIA N. 12/05  
- ART. 82 -**

Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono:

- A. secondo la procedura transitoria di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al Piano territoriale regionale, o, in mancanza al Piano territoriale paesaggistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 156, c. 1 del d.lgs. n. 42/04;
- B. una volta avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, secondo la procedura di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/04.

L'autorizzazione vale per un periodo di **5 anni** decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

I lavori non possono essere iniziati in difetto di autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.

<p><b><u>IPOTESI A</u></b></p> <p><b>PROCEDURA TRANSITORIA DI CUI ALL'ART. 159 DEL ^CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO^ (D.LGS. N. 42/04) DA APPLICARSI FINO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, IN VIRTÙ DEL RINVIO OPERATO DALL'ART. 82, C. 1, L.R. N. 12/05</b></p>	
<p><b>-1-</b> <b>Il termine per il rilascio dell'autorizzazione.</b></p>	<p>Il termine <b>perentorio</b> per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente è di <b>60 giorni dalla relativa richiesta</b>.</p> <p>Il termine è <b>sospeso per una sola volta</b> in caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti e solo fino</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ alla data di ricezione della documentazione richiesta,</li> <li>▶ o fino alla data di effettuazione degli accertamenti.</li> </ul>
<p><b>-2-</b> <b>Comunicazione alla Soprintendenza.</b></p>	<p>L'amministrazione competente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ dà immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato e le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti;</li> <li>▶ invia contestualmente la stessa comunicazione agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento.</li> </ul>
<p><b>-2.1-</b> <b>Relazione illustrativa.</b></p>	<p>L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti relativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ alla compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo,</li> <li>▶ alla congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area,</li> <li>▶ alla coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.</li> </ul>
<p><b>-3-</b> <b>Termine per l'esercizio del</b></p>	<p>Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione <b>entro i 60 giorni successivi alla</b></p>

<p><b>potere di annullamento dell'autorizzazione da parte del Ministero.</b></p>	<p><b>ricezione della relativa documentazione.</b></p>
<p>Per i beni che alla data di entrata in vigore del ^Codice dei beni culturali e del paesaggio^ siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312<sup>1</sup> (convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431) l'autorizzazione paesaggistica può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>IPOTESI B</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 146 DEL ^CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO^ (D.LGS. N. 42/04) DA APPLICARSI DOPO L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, IN VIRTÙ DEL RINVIO OPERATO DALL'ART. 82, C. 2, L.R. N. 12/05</b></p>	
<p><b>-1- Elementi da indicare nella domanda di autorizzazione.</b></p>	<p>La domanda di autorizzazione paesaggistica indica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ lo stato attuale del bene interessato,</li> <li>▶ gli elementi di valore paesaggistico presenti,</li> <li>▶ gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte,</li> <li>▶ gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.</li> </ul>
<p><b>-2- Verifica della conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani paesaggistici.</b></p>	<p>L'amministrazione competente ad esaminare la domanda di autorizzazione verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici, accertandone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;</li> <li>▶ la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;</li> <li>▶ la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.</li> </ul>
<p><b>-3- Trasmissione della proposta di autorizzazione alla competente Soprintendenza.</b></p>	<p>L'amministrazione, acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di <b>40 giorni dalla ricezione dell'istanza</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ trasmette la proposta di autorizzazione alla competente Soprintendenza;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ dà notizia della trasmissione agli interessati, notizia che costituisce avviso di inizio del relativo procedimento.</li> </ul>
-3.1- Sospensione del termine.	<p>Qualora l'amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella necessaria per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi (di cui al c. 3 dell'art 146 del d.lgs. n. 42/04), chiede le necessarie integrazioni: <u>il termine di 40 giorni è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;</u></li> <li>▶ ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella necessaria per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ovvero effettuare accertamenti, <b>il termine di 40 giorni è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque <u>non superiore a 30 giorni.</u></b></li> </ul>
-4- <b>Il parere della Soprintendenza.</b>	<p>La Soprintendenza comunica il parere entro il <b>temine perentorio di <u>60 giorni</u> dalla ricezione della proposta di autorizzazione</b> formulata dall'amministrazione competente: decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.</p>
-5- <b>Termine per il rilascio dell'autorizzazione.</b>	<p>L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di <b><u>20 giorni</u> dalla ricezione del parere della Soprintendenza.</b></p>
-6- <b>Efficacia dell'autorizzazione.</b>	<p>L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace dopo il decorso di <b><u>20 giorni</u> dalla sua emanazione.</b></p>

<p><b>-8- Trasmissione delle autorizzazioni rilasciate.</b></p>	<p>L'autorizzazione è trasmessa in copia, <b>senza indugio</b>, alla Soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla Regione ed alla Provincia e, ove esistenti, alla Comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.</p>
<p><b>-9- Elenco comunale delle autorizzazioni.</b></p>	<p>Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni <b>sette giorni</b> e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ l'annotazione sintetica del relativo oggetto;</li><li>▶ la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della Soprintendenza.</li></ul> <p>Copia dell'elenco è trasmessa <b>trimestralmente</b> alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155 del d.lgs. n. 42/04<sup>2</sup>.</p>
<p><b>INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA EX L.R. LOMBARDIA N. 12/05 - ART.86 -</b></p>	
<p>Se nel termine di <b>60 giorni</b> dalla presentazione dell'istanza l'autorizzazione paesaggistica non viene rilasciata o negata dalla competente amministrazione, entro i successivi <b>30 giorni</b> gli interessati possono presentare istanza alla competente Soprintendenza, dandone comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 159, c. 4 d.lgs. n. 42/04. La Soprintendenza si pronuncia entro il termine di <b>60 giorni</b> dalla data di ricevimento della richiesta.</p>	

## Note

1.

Art. 1-quinquies d.l. n. 312/1985:

*“Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 -^Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici^ - , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1- bis , ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.*

2.

Art. 155 d.lgs. n. 42/04:

*“1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.  
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi”.*